

UNIONE dei COMUNI
di SANT'ARSENIO, SAN RUFO
e SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Napoli

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI DI SANT'ARSENIO, SAN RUFO E SAN PIETRO AL TANAGRO - (Provincia di Napoli) - **Statuto Comunale.**

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

- Oggetto -

1 - Il presente Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato "Unione dei Comuni di Sant'Arsenio, San Rufo e San Pietro al Tanagro". Esso è approvato, unitamente all'atto costitutivo, dai consigli comunali con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, con quella assoluta dei consiglieri assegnati ottenuta per due volte, in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2 - L'Unione è costituita volontariamente, ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, ed è composta dall'insieme dei territori dei Comuni di Sant'Arsenio, San Rufo e San Pietro al Tanagro, siccome risultanti dalle mappe catastali.

3 - All'Unione potranno essere ammessi e partecipare anche altri comuni, previa delibera del Consiglio con la maggioranza e le procedure di cui al primo comma.

Art. 2

Finalità

1 - L'Unione persegue, attraverso l'autogoverno, l'obiettivo fondamentale dello sviluppo sociale ed economico del suo territorio, nel contesto più generale del comprensorio del Vallo di Diano, di cui costituisce parte integrante e nella cui tradizione storica, culturale e ambientale si riconosce.

2 - L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo.

3 - L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica di cui ai precedenti commi.

Art. 3

Obiettivi programmatici

1 - Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forme unificate;

b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del Vallo di Diano favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;

c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con

le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovramunicipali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;

Art. 4

Principi e criteri generali di azione

1 - Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge n. 241/90.

2 - L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

Art. 5

Sede dell'Unione

1 - La sede dell'Unione è inizialmente individuata in Sant'Arsenio, salvo diversa determinazione del Consiglio dell'Unione.

2 - I suoi organi ed uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio che la delimita.

3 - Presso la sede, la giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Per opportuna trasparenza e informativa tali atti andranno affissi anche negli albi pretori dei comuni dell'Unione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

L'Unione dei Comuni negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "UNIONE DEI COMUNI". Lo stemma, il Gonfalone, i colori dell'Unione e il loro uso saranno individuati successivamente alla costituzione con apposito e specifico regolamento.

Art. 7

Durata - Scioglimento e Recesso -

1 - L'Unione ha durata indeterminata, fatta salva la possibilità di procedere allo scioglimento anticipato.

2 - La proposta di scioglimento dell'Unione è deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al consiglio dell'Unione.

In caso di scioglimento l'Assemblea procede alla nomina di un commissario scelto tra una rosa di tre nominativi, fornita dagli ordini professionali tra professionisti abilitati all'esercizio di curatele fallimentari e/o il Tribunale di Salerno. Il Commissario nominato avrà compito di redigere il bilancio finale di liquidazione.

Lo scioglimento dell'Unione avviene se è deliberato da ciascuno dei Consigli Comunali dei comuni componenti l'Unione con la maggioranza e procedura di cui all'art. 1, 1° comma.

3 - Il recesso unilaterale dall'Unione di un singolo comune è deliberato con la stessa maggioranza e procedura. Gli effetti del recesso unilaterale di un comune decorrono dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione della delibera di recesso.

4 - Al termine dell'attività dell'Unione, il Commissario liquidatore trasmette ai Consigli Comunali dei comuni componenti, per i provvedimenti di competenza, la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi.

5 - Le controversie che insorgono in dipendenza del presente arti-

colo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per comune, dal liquidatore e dal segretario-direttore dell'Unione.

Art.8

Competenze

1-All'Unione possono essere affidate, (ai sensi del successivo art.9), tutte le funzioni e i servizi di competenza istituzionale dell'Ente Locale "Comune" in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2-In via di primo trasferimento sono affidate all'Unione le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:

- A) - Servizio di Segreteria;
- B) - Anagrafe e stato civile - leva;
- C) - Ufficio tecnico (Programmazione e gestione OO.PP.) - Urbanistica;
- D) - Polizia Municipale;
- E) - Accertamento e riscossione coattiva dei tributi in nome e per conto dei Comuni facenti parte dell'Unione;
- F) - Manutenzione Patrimonio e Demanio comunale;
- G) - Raccolta e smaltimento rifiuti e tutela ambientale;
- H) - Servizi informatici integrati;
- I) - Promozione delle attività culturali, turistiche, artigianali e commerciali, nonché la gestione delle corrispondenti iniziative di interesse intercomunale;
- L) - Reclutamento, formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti;
- M) - Gestione del sistema dei controlli interni;
- N) - Programmazione e gestione acquisto beni strumentali.

3-L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali.

Art. 9

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1-Il trasferimento delle competenze per i servizi indicati al 2° comma del precedente articolo si perfeziona con la stipula dell'atto costitutivo dell'Unione ed ha effetto dalla data ivi stabilita.

2-Il trasferimento di ulteriori competenze, rispetto al precedente art. 8, viene approvato con deliberazioni dei Consigli Comunali con i procedimenti e le maggioranze previste all'art. 1, 1° comma del presente Statuto.

2-Il trasferimento delle competenze, deliberato dai comuni di norma entro il mese di settembre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione consiliare di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti prima dell'approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno successivo.

3-A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e ad essa direttamente competono le annesso tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4-Il Comune che cura il procedimento di trasferimento, se del

caso, è obbligato a risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti.

Art.10

Partecipazione ad Enti, Aziende, Istituzioni

1-Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Unione potrà partecipare ad enti, associazioni, fondazioni, società ed organismi, nel rispetto delle norme e dei principi fissati dalla legge vigente.

2-L'Unione partecipa, in tal caso, ai rispettivi organi di gestione con il Presidente o con amministratori, consiglieri e rappresentanti da lui nominati sulla base delle procedure e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

TITOLO II

ORDINAMENTO DI GOVERNO

Art.11

Organi dell'Unione

1-Sono organi dell'Unione:

-il Consiglio

-la Giunta

-il Presidente.

Art.12

Consiglio dell'Unione

1-Il consiglio dell'Unione, espressione dei comuni partecipanti all'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2-Il consiglio è composto da 17 rappresentanti dei Comuni partecipanti all'Unione, ivi compreso il presidente.

3-Ogni comune aderente, sarà rappresentato nel consiglio dell'Unione dal Sindaco, quale membro di diritto, e da un numero di consiglieri, di cui uno espressione della minoranza, determinato in base al rapporto, arrotondato aritmeticamente, esistente tra la popolazione del Comune e quella complessiva dell'Unione.

4-La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale. In sede di prima applicazione del presente Statuto la nomina dei rappresentanti dei Consigli Comunali dovrà avvenire nella stessa seduta consiliare di approvazione dell'atto costitutivo in uno allo Statuto dell'Unione. Al fine di evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazione separata tra i consiglieri eletti nelle liste che sono risultate maggioranza nelle consultazioni comunali e tra quelli eletti nelle liste che sono risultate minoranza. Qualora, poi, la minoranza non dovesse procedere o partecipare alla votazione, essa sarà rappresentata in seno all'Unione dal proprio consigliere più anziano di età. Così come, in ogni caso di parità di voto, in cui risulterà eletto sempre il più anziano di età.

5-Il consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte;

6-I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.

Art. 13**Consiglieri dell'Unione**

1-Il Consigliere dell'Unione rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2-Il Consigliere entra in carica con la delibera di nomina da parte del Consiglio Comunale.

3-La carica di Consigliere cessa nei casi e con gli effetti previsti dal T.U.E.L. N. 267/00.

4-Nell'esercizio delle sue funzioni previste dall'ordinamento degli Enti Locali, il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

5-Il Regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina le modalità e le forme dell'esercizio delle funzioni di Consigliere.

Art.14**Decadenza, dimissioni e surroga dei Consiglieri dell'Unione**

1-I membri di diritto del Consiglio dell'Unione decadono dalla carica per la perdita della loro qualità di Sindaco, ma permangono nelle funzioni fino alla elezione dei loro successori. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale di appartenenza o di sospensione, essi sono sostituiti rispettivamente dal Commissario Straordinario e dal Vice Sindaco.

2-I membri elettivi decadono dalla carica per la perdita della qualità di Consigliere Comunale o quando, senza giustificato motivo, non intervengano, nel corso di un anno, a tre sedute consecutive. Essi permangono nelle funzioni fino alla nomina dei successori.

3-La decadenza determinata dalla mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio è pronunciata con le modalità e le prescrizioni stabilite dal Regolamento.

4-Le eventuali dimissioni dalla carica di Consigliere dei membri elettivi devono essere indirizzate al Segretario-Direttore dell'Unione ed assunte al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

5-I Consigli Comunali che hanno eletto i Consiglieri dimissionari o decaduti provvedono alla loro sostituzione nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi della vacanza, garantendo la rappresentatività della maggioranza o della minoranza in seno al Consiglio.

Art.15**Competenze del consiglio dell'Unione**

1-Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dall'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/00.

2-Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni.

3-Il consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

4-Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamen-

te al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

Art.16**Convocazione del consiglio**

1-Il consiglio è convocato:

-su iniziativa del Presidente;

-su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri;

-su richiesta della Giunta.

2-La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3-Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio dell'unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal presente articolo.

4-Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

5-Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.

6-La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante lettera raccomandata o fax o telegramma oppure da dichiarazione del dipendente comunale che svolge funzioni di messo.

7-L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4.

Art.17**Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio**

1-Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti.

2-In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.

3-Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art.18**Funzionamento del consiglio**

1-Il consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

2-La prima seduta del consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Sindaco in cui ha sede l'Unione entro 15 giorni dalla data di ricevimento di tutte le designazioni dei componenti effettuati a norma del comma 4 del precedente articolo 12.

3-Le sedute del consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

4-Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria tre volte l'anno (sessione ordinaria), per i seguenti adempimenti:

1- Approvazione del bilancio di previsione;

2- Approvazione del conto consuntivo;

3- Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

5-I consiglieri sono tenuti ad assentarsi dal partecipare alla discussione ed alla votazione concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.

6-In caso di incompatibilità o assenza del Presidente e del Vice-presidente presiede il consigliere più anziano di età.

7- Il Regolamento del Consiglio disciplina le forme organizzative e le attività del Consiglio Comunale, ivi compresa la formazione, il funzionamento e le attribuzioni dei gruppi consiliari.

Art.19

Composizione, nomina e revoca degli Assessori

1-La giunta è composta dal Presidente e da sei assessori da lui nominati, di cui due designati da ciascuno dei Sindaci non eletti alla carica di Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

2-La nomina dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla nomina del Presidente. In mancanza di designazione degli assessori da parte dei Sindaci non eletti alla carica di Presidente nei termini di cui innanzi, il Presidente adotta i provvedimenti sostitutivi.

3-Il Presidente può revocare gli assessori nominati dandone comunicazione al Consiglio;

4-Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e degli assessori.

Art.20

Competenza della giunta

1-La giunta collabora con il presidente nella amministrazione dell'Unione, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento,

orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2-Il presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o, con delega, a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dallo stesso Presidente e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3-La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna, che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Direttore e dei Dirigenti/Funzionari, ai quali siano state attribuite funzioni di responsabili di servizio.

Art.21

Funzionamento della giunta

1-La giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.

2-La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti.

3-Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.

4-Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art.22

Presidente dell'Unione

1- Il presidente dell'Unione viene eletto dal consiglio nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti tra i Sindaci dei comuni che la costituiscono.

2-L'elezione avviene a scrutinio segreto e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3-Qualora, nella prima votazione, nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma, viene indetta un'altra votazione e risulta eletto chi ha raggiunto la maggioranza relativa. In caso di parità risulta eletto il Sindaco più giovane di età.

Art.23

Il Vice Presidente

1-Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2-In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.24

Competenze del Presidente

1-Il Presidente rappresenta l'Unione convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

2-Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3-Il Presidente promuove ed assume iniziative in ordine agli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

4-Il Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

5-Il Presidente nomina i Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici e Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dal T.U.E.L. n. 267/00 e dal regolamento degli Uffici e Servizi.

Art.25

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1-Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel T.U.E.L. n. 267/00.

2-In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il consiglio dichiara la decadenza della carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art.26

Divieto di incarichi e consulenze

1-Al Presidente, agli assessori, ai consiglieri e al direttore dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art.27

Permessi, indennità

1-Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri si applicano le norme di cui al T.U.E.L. n. 267/00 per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

Art.28

Regolamenti

1-L'Unione disciplina i vari servizi e funzioni mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, fatta eccezione del Regolamento degli Uffici e Servizi, la cui approvazione è di competenza della Giunta.

2-I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati per quindici giorni ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE

Art. 29

Criteri generali

1-L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2-A tal fine può promuovere, secondo le forme previste da apposito regolamento, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3-L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30

Principi per l'organizzazione degli uffici

1-L'Unione disciplina con apposito Regolamento le norme di attuazione del disposto legislativo che sancisce il principio della separazione tra la sfera politica e quella gestionale, l'ordinamento generale degli uffici e servizi e le modalità del controllo di gestione, secondo criteri di efficienza, efficacia, professionalità e responsabilità, provvedendo alla determinazione della propria dotazione organica, nonché l'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della sua autonomia normativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio, dalle esigenze di esercizio dei servizi di istituto e dalla legge.

Art. 31

Personale dell'Unione

1-Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli EE.LL.

2-La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

Art. 32

Il Segretario-Direttore

1-Il Segretario è nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, con stipula di contratto a tempo determinato, non eccedente il mandato del Presidente.

2-Al Segretario dell'Unione possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale in conformità delle previsioni del Regolamento, che fisserà anche i requisiti necessari per la nomina.

3-Fino alla nomina di cui ai commi che precedono, le funzioni di Segretario sono svolte da Segretario del Comune in cui ha sede l'Unione.

4-Il Regolamento può prevedere, altresì, la nomina di un Vice Segretario scelto tra i dipendenti responsabili dei servizi con qualifica apicale.

Art. 33

Forme di gestione

1-L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità alle indicazioni dei propri piani e programmi in conformità ai modelli gestionali previsti dagli artt. 113 e 113/bis del T.U.E.L. n. 267/00.

Art. 34

Collaborazione fra enti

1-L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2-Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, mediante utilizzazione degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti.

3-L'Unione indirizza e coordina in ogni caso l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi, tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

4-Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposte all'albo pretorio di ciascuno ente.

5-Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 35

Ordinamento

1-L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2-L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle im-

poste, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

3-Il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più Comuni.

4-Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni e dei servizi sono costituite dai trasferimenti e dai contributi erogati dallo Stato, dalla regione, dalla Provincia, nonché da ogni altro Ente Pubblico, e dalle entrate proprie dell'Unione.

Art.36

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1-L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.

2-Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo fra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche relative ai singoli servizi.

3-La spesa a carico di ogni singolo comune è determinata in sede di Conferenza dei Sindaci facenti parte dell'Unione prima dell'approvazione dei rispettivi Bilanci. Essa è calcolata per il 50% in rapporto al numero degli abitanti e per l'altro 50% è determinata tenendo conto dei seguenti parametri: popolazione, territorio e capacità finanziaria, in relazione ai primi tre titoli del Bilancio, esclusi i trasferimenti erariali.

4-I dati su cui calcolare le quote saranno desunte dall'ultimo bilancio approvato. È fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

5-Le quote di partecipazione dei Comuni aderenti all'Unione sono soggette a revisione a seguito di ingresso di nuovi Comuni.

Art.37

Attività finanziaria, bilancio e rendiconto

1-L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni legislative vigenti per i comuni.

2-Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

3-Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4-L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5-I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto secondo le modalità e le disposizioni vigenti per i comuni.

6-Il bilancio e il rendiconto sono deliberati dal consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

7-Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa della spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

Art.38

Revisione economico-finanziaria

1-La revisione economico-finanziaria dell'Unione è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti indicati dall'art. 234, comma 2, del T.U.E.L. n.267/00

2-Per la revisione economico-finanziaria dell'Unione si applicano gli artt. 234 e segg. del T.U.E.L. n.267/00.

Art.39

Tesoreria

1-Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto, ai sensi di legge e del regolamento di contabilità, da un istituto cassiere sulla base di apposita convenzione.

2-Nelle more di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, il servizio di tesoreria è affidato per la durata non superiore ad 1 anno al Tesoriere del Comune di Sant'Arsenio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art.40

Costituzione

1-L'Unione è costituita a seguito dell'elezione dei suoi organi e sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte dei Sindaci dei comuni appartenenti all'Unione.

2-La nomina dei rappresentanti dei Comuni nell'Unione avviene contestualmente all'approvazione del presente Statuto.

Art.41

Atti regolamentari

1-I Regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

2-Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme di legge vigenti per i comuni, fatto salvo quanto già previsto dallo Statuto.

3-L'interpretazione autentica dello Statuto è di competenza del Consiglio, che lo interpreta secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 42

Tutela giudiziaria e assicurativa

1-L'Unione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al Presidente, agli Assessori, ai Consiglieri e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità contabile, amministrativa, civile o penale, in ogni stato o grado di giudizio. La nomina del difensore viene fatta dalla Giunta su indicazione dell'interessato. In caso di soccombenza, quest'ultimo è tenuto a rimborsare all'Unione la spesa sostenuta, maggiorata degli interessi legali.

2-I Consiglieri, gli Amministratori e i dipendenti dell'Unione sono

assicurati contro tutti i rischi conseguenti all'espletamento del mandato e all'esercizio delle rispettive funzioni, con le modalità stabilite dallo Statuto.

Art.43

Bilancio, organizzazione degli uffici e dei servizi

1-Il Consiglio approva il primo bilancio preventivo, nonché lo schema organizzativo dell'ente, entro il 31/12/2002.

Art.44

Entrata in vigore

1-Il presente Statuto entra immediatamente in vigore ed è pubblicato, unitamente all'atto costitutivo, nelle forme di legge.

Il Segretario

Dott. Lucio Carucci

Il Presidente

Dott. Donato Pica
